

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3641}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOMO, MALAGODI, BIGNARDI, QUILLERI, ALESI, ALESSANDRINI, CATELLA, ALPINO, ALTISSIMO, BADINI CONFALONIERI, BASLINI, DE LORENZO, DURAND de la PENNE, FERIOLI, GEROLIMETTO, MAZZARINO, PAPA, SERRENTINO

Presentata il 26 marzo 1975

Nuove norme contro la criminalità ; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine ; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine ; tutela preventiva della sicurezza pubblica ; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari ; istituzione di agenti di quartiere

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge non ha bisogno purtroppo di una lunga serie di argomentazioni per essere giustificata. I tempi in cui viviamo sono gravi e tale fatto è evidente per tutti noi.

La criminalità è in aumento costante in ogni sua manifestazione; le pene previste dal codice penale sono spesso inadeguate ai delitti cui devono essere applicate e non costituiscono una remora adeguata che possa evitare il loro compimento; le forze di polizia rifuggono sistematicamente dall'uso delle armi, anche quando il ricorso alle medesime costituirebbe l'unico mezzo atto ad impedire delitti di cui sono testimoni, e non, si badi, per vigliaccheria o impreparazione, ma per-

ché si sentono mal tutelati dalle norme attualmente vigenti.

La presente proposta di legge in primo luogo ha lo scopo di contribuire alla generale tendenza diretta ad un miglioramento dell'attuale normativa riguardante alcuni crimini purtroppo divenuti quasi giornalieri.

In linea di principio è ben vero che l'aggravamento delle pene non vale a distogliere il criminale dal compimento del delitto, ma può d'altra parte costituire un freno non indifferente all'estendersi a macchia d'olio del delitto stesso.

In questo quadro si inseriscono le modifiche proposte al codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di rapina o di

estorsione, di favoreggiamento personale, di favoreggiamento reale, di lesioni personali e colpose.

Per quanto riguarda in particolare il sequestro di persona, si può notare che le pene attualmente previste dal codice penale sono assolutamente inadeguate alla gravità del delitto in questione.

Si propone quindi un **aggravamento** della pena che potrà forse sembrare sproporzionato qualora si pensi che anche per l'omicidio è prevista una pena non inferiore agli anni ventuno, ma che in realtà sembra corrispondere alla gravità del fatto in questione. Spesso infatti chi compie un sequestro di persona rivela una capacità di delinquere ben maggiore dell'omicida cui non venga attribuita nessuna delle aggravanti previste agli articoli 576 e 577 del codice penale.

L'aggravamento della pena di un terzo nel caso in cui il colpevole consegue l'intento è giustificato dall'incidenza del pagamento del riscatto sul patrimonio di chi è interessato ad ottenere la liberazione del sequestrato.

La pena poi dell'ergastolo qualora del sequestrato non si abbia più notizia o lo stesso venga a morte, potrebbe garantire per quanto possibile la sua sopravvivenza, stante la preoccupazione degli autori del reato di evitare la pena massima.

Altri aumenti di pena sono previsti per lesioni personali e colpose, favoreggiamento personale e reale in caso di sequestro di persona e qualora le lesioni suddette siano prodotte ai danni di un appartenente alle forze dell'ordine.

Ecco quindi che nel contesto della presente proposta di legge si inserisce il secondo aspetto sopra menzionato: la tutela delle forze dell'ordine.

Tale tutela è articolata in diverse disposizioni che prevedono tra l'altro l'aumento delle pene anche in caso di oltraggio, minaccia, violenza e resistenza compiute ai danni di un appartenente alle forze dell'ordine.

Si arriva infine al delitto più grave, l'omicidio. La presente proposta di legge stabilisce all'articolo 7 la pena massima senza possibilità di attenuanti per chi, in seguito ad un delitto non colposo previsto da qualsivoglia titolo del codice penale causi la morte di un appartenente a tali forze.

Per tutti i reati finora ricordati si stabilisce inoltre che non sia possibile ottenere libertà provvisoria e attenuanti di qualsiasi genere, oggi concessi spesso con troppa leggerezza, che debba essere emesso obbligatoriamente il mandato di cattura e che venga

adottato in ogni caso il procedimento per direttissima.

Altro provvedimento riguardante le forze dell'ordine concerne l'uso delle armi.

Nell'attuale momento una modifica dell'articolo 53 del codice penale che prevede l'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale costituirebbe un'abdicazione dell'autorità dello Stato in favore della delinquenza.

Non basta però affermare che non è punibile il pubblico ufficiale che fa uso delle armi al fine di compiere un proprio dovere.

La presente proposta di legge legittima, quindi, l'uso delle armi qualora esso costituisca l'unico mezzo atto ad impedire o anche contrastare un delitto non colposo contro la incolumità privata.

La lotta alla delinquenza è dura e deve essere contrastata senza la preoccupazione di possibili conseguenze. Chi contrasta il suo dilagare sempre più preoccupante deve essere libero di agire, anche se tale libertà comporta la morte di un essere umano.

È noto come la polizia non eserciti più alcun fascino. La recrudescenza del fenomeno delinquenziale, il mancato adeguamento degli organici, il fattore economico sempre più importante, hanno contribuito al manifestarsi dei primi segni di malessere tra gli uomini della polizia.

L'uso delle armi, quindi, deve essere mantenuto e non abolito per lasciare il tutore dell'ordine alla completa mercé del delinquente.

Ancora a favore degli appartenenti alle forze di polizia sono diretti gli articoli della presente proposta di legge che prevedono l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio.

Qualora si debba promuovere un'azione penale a seguito di morte o di lesioni, a causa del ricorso alle armi da parte di agenti operanti si prevede la necessità dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte di un'apposita Commissione parlamentare, che si fa notare, non comporterebbe alcuna interferenza del potere legislativo nel campo proprio del potere giudiziario, limitando il potere di questo, visto che una identica obiezione dovrebbe valere per tutte le altre autorizzazioni a procedere previste dall'attuale normativa.

Ulteriore tutela riconosciuta all'appartenente alle forze dell'ordine è la possibilità, qualora l'autorizzazione di cui sopra venga concessa, di ottenere la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato in maniera completamente gratuita.

Altra norma da illustrare è quella riguardante il fermo di sicurezza.

Tale istituto, esistente già prima del fascismo, è più che mai attuale e necessario.

Esso non comporta alcun problema di incostituzionalità o di acostituzionalità visto che è espressamente prevista, all'articolo 13 della Costituzione, la possibilità di provvedimenti provvisori della pubblica sicurezza, mentre costituisce una evidente difesa dei diritti dei cittadini.

L'istituto del fermo è inoltre attualmente previsto in altri paesi retti da regime democratico e servirebbe ad ovviare alle possibilità di azione da parte della delinquenza senza, in definitiva, pregiudicare i diritti costituzionali della persona.

È prevista inoltre l'istituzione dell'agente di quartiere il quale, nato o residente nel luogo interessato e quindi favorito nello svolgimento delle sue funzioni dalla conoscenza

dell'ambiente e delle persone, potrà indubbiamente agevolare il controllo e la vigilanza nell'ambito del quartiere stesso. Tale innovazione contribuirà inoltre a favorire l'instaurazione di rapporti più costruttivi tra forze dell'ordine e cittadini.

In ultimo si deve far notare l'articolo 25 il quale prevede il riconoscimento del trattamento pensionistico, al più alto grado raggiungibile, a favore dei familiari di un appartenente alle forze dell'ordine caduto in servizio o in favore di chi sia rimasto permanentemente invalido a causa del proprio servizio.

Onorevoli colleghi, la nostra società è in continua e rapidissima evoluzione e con essa si evolve anche chi è al di fuori di essa e cerca di scaltarne i legittimi diritti. Saniamo dunque tale situazione approvando la norma che abbiamo l'onore di presentarvi in considerazione della sempre più grave situazione della sicurezza pubblica del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 630 del codice penale è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

« Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

La pena è aumentata sino ad un terzo se il colpevole consegue l'intento.

La pena è dell'ergastolo quando del sequestrato non si abbia più notizia o, per qualsivoglia motivo ed in qualsiasi circostanza, esso sia venuto a morte in dipendenza del suo sequestro.

Alla condanna consegue, in tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, la confisca dei beni del colpevole.

Qualora in caso di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, l'autore del reato si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, la pena prevista è diminuita della metà ».

ART. 2.

Il testo dell'articolo 582 del codice penale è integrato dai seguenti commi finali:

« Se la lesione è prodotta dagli autori di un sequestro di persona a fine di rapina o di estorsione, in danno del sequestrato o di chiunque ne faccia ricerca, la pena è triplicata.

La pena è da cinque a dieci anni se la lesione personale è cagionata ad un appartenente alle forze dell'ordine nell'atto del suo servizio ».

ART. 3.

Il testo dell'articolo 590 del codice penale è integrato dai seguenti commi finali:

« Quando il reato sia commesso dagli autori di un sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, in danno del sequestrato o di chiunque ne faccia ricerca, la pena è triplicata.

La pena è da uno a cinque anni se la lesione è cagionata ad un appartenente alle forze dell'ordine nell'atto del suo servizio ».

ART. 4.

Il testo dell'articolo 378 del codice penale è integrato dopo il primo comma dal seguente secondo comma:

« Se si tratta del delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, il reato è punito con la reclusione da cinque a quindici anni ed alla condanna consegue la confisca dei beni del colpevole ».

ART. 5.

Il testo dell'articolo 379 del codice penale è integrato dopo il primo comma dal seguente secondo comma:

« Se si tratta del delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, la pena è da sei a venti anni, ed alla condanna consegue la confisca dei beni del colpevole ».

ART. 6.

Qualora i delitti di violenza, minaccia o di resistenza o di oltraggio, previsti dagli articoli 336, 337 e 341, commi primo e quarto, del codice penale, siano commessi contro un appartenente alle forze dell'ordine nell'atto o a causa del suo servizio, le pene sono aumentate della metà, fatta salva l'applicazione di circostanze aggravanti.

ART. 7.

Qualora ad un delitto non colposo previsto da qualsivoglia titolo del codice penale consegua la morte di un appartenente alle forze dell'ordine nell'atto del suo servizio, la pena prevista è dell'ergastolo.

ART. 8.

Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 336, 337, 341, commi primo e quarto, 628, 629 e 630 del codice penale e 7 della presente legge, deve essere emesso mandato di cattura contro l'imputato e non può essere concessa la libertà provvisoria.

Contro l'imputato si procede con rito direttissimo e con lo stesso si procede anche

in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

I condannati per i delitti di cui agli articoli predetti non possono usufruire di alcuna abbreviazione della pena in qualsivoglia modo e tempo ottenibile.

ART. 9.

La libertà provvisoria non può essere concessa in favore di chi abbia già goduto dello stesso provvedimento in altro procedimento anche non definito.

ART. 10.

Ferme le disposizioni degli articoli 51, 52 e 53 del codice penale, l'uso delle armi da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine è legittimo qualora costituisca l'unico mezzo atto ad impedire o anche contrastare la consumazione di delitti non colposi contro la vita o la incolumità individuale previsti da qualsiasi titolo del codice penale.

ART. 11.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine non possono essere sottoposti a procedimento penale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, se non a seguito ad autorizzazione a procedere concessa dalla apposita Commissione parlamentare costituita dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati in applicazione della presente legge.

L'autorizzazione è necessaria per procedere tanto nei confronti di chi ha compiuto il fatto quanto nei confronti di chi ha dato l'ordine di compierlo, nonché nei confronti delle persone che, legalmente richiestene, hanno prestato assistenza.

ART. 12.

L'autorità giudiziaria competente a conoscere del fatto trasmette alla Commissione parlamentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere, tutti gli atti in suo possesso relativi agli accertamenti espletati sulle circostanze e le modalità di consumazione del fatto stesso.

La Commissione può richiedere alla stessa autorità giudiziaria di procedere ad ulteriori accertamenti.

ART. 13.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati.

I Presidenti della Camera e del Senato, intesi i presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari, determinano la ripartizione dei seggi in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi nella formazione della Commissione.

In conformità alla ripartizione prevista dal comma precedente, e su designazione dei gruppi parlamentari, i Presidenti del Senato e della Camera formano separatamente le liste dei candidati per sottoporle al voto di ciascuna delle Assemblee. La votazione è fatta da queste a scrutinio segreto a norma dei rispettivi regolamenti.

Con le stesse modalità vengono eletti quindici senatori e quindici deputati quali commissari supplenti.

La Commissione dura in carica sino alla fine della legislatura.

ART. 14.

I membri della Commissione possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della propria Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

ART. 15.

L'ufficio di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di ministro, di sottosegretario di Stato e di commissario del Governo.

I commissari hanno facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente dell'Assemblea cui appartengono, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricsuzione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Debbono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti in ordine ai quali si richiede l'autorizzazione a procedere.

ART. 16.

Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione o impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti dai com-

missari supplenti appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione del gruppo stesso.

ART. 17.

La Commissione per le autorizzazioni a procedere per reati commessi in servizio di polizia è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, a norma del regolamento della Camera.

La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla elezione della Commissione, ovvero dei quindici deputati e dei quindici senatori suoi membri nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.

Successivamente la Commissione è convocata, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione di ogni richiesta di autorizzazione a procedere, dal suo presidente che ne fissa la riunione entro e non oltre i quindici giorni successivi.

ART. 18.

Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I commissari non possono astenersi dal voto.

ART. 19.

L'ufficio di segreteria della Commissione è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il presidente della Commissione.

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere addetti, su richiesta del presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

ART. 20.

La Commissione per le autorizzazioni a procedere per reati commessi in servizio di polizia ha sede presso la Camera dei deputati.

ART. 21.

In caso di autorizzazione a procedere nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine, la difesa degli stessi è assunta, con il loro assenso, dall'Avvocatura dello Stato e le spese di difesa e di procedimento sono a carico del Ministero dell'interno.

L'interessato può comunque, in deroga al comma precedente, nominare come proprio difensore un libero professionista di sua fiducia.

Nell'eventualità prevista al comma precedente, sono a carico del Ministero dell'interno le sole spese di procedimento.

ART. 22.

La prescrizione dei reati per delitti non colposi, previsti da qualsivoglia titolo del codice penale, rimane sospesa durante la latitanza dell'imputato e per tutta la sua durata.

ART. 23.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono per motivi di sicurezza pubblica procedere, nei confronti di chiunque, all'accertamento dell'identità personale.

Ai fini del precedente comma, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, possono procedere al fermo di chi rifiuti di fornire la prova della propria identità personale.

Possono inoltre essere fermate in casi eccezionali di necessità ed urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, qualora tengano una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo ed a gravi indizi, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopo di che devono far tradurre immediatamente i fermati nel carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve dar-

ne notizia non oltre le ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o se il fermo avviene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicando il giorno e l'ora in cui è avvenuto.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, a cura dello stesso ufficiale, con il consenso del fermato, senza ritardo ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando dell'arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti dell'arma dei carabinieri.

L'autorità giudiziaria competente provvede all'interrogatorio del fermato, e se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato entro le ventiquattro ore successive; ove il fermo non venga convalidato, il fermato è immediatamente rilasciato.

Per l'interrogatorio del fermato si applicano le disposizioni dell'articolo 225 del codice di procedura penale, sostituito dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

La convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria è comunicata all'interessato a cura dell'autorità medesima.

ART. 24.

Gli uffici di pubblica sicurezza devono destinare alcuni appartenenti al corpo alla funzione di controllo e vigilanza, nell'ambito dei quartieri dei capoluoghi di provincia e dei comuni in cui sono costituiti gli uffici suddetti.

Gli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza di cui al comma precedente sono scelti tra quelli nati o residenti nei quartieri interessati qualora ciò non sia obiettivamente impossibile.

Il Ministro dell'interno operando trasferimenti e destinazioni degli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza ha l'obbligo di facilitare l'applicazione da parte degli organi periferici, per quanto possibile, del disposto di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

ART. 25.

I familiari di un appartenente alle forze dell'ordine caduto durante l'espletamento delle proprie funzioni hanno diritto alla pen-

sione di reversibilità nella misura massima ottenibile in relazione al grado o alla qualifica ricoperta dal proprio congiunto.

Agli appartenenti alle forze dell'ordine che per causa di servizio contraggono invalidità permanente comportante la cessazione del servizio è corrisposto il trattamento pensionistico massimo previsto per il grado o la qualifica ricoperta.

ART. 26.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.